



# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

### IL VICE DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “codice dell’ordinamento militare”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270;
- VISTO** il decreto dirigenziale n. 240 emanato dalla Direzione generale per il personale militare il 16 agosto 2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 68 del 26 agosto 2011, con il quale è stato indetto, per il 2012, un bando per il reclutamento nell’Esercito di 10.800 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1);
- VISTO** il foglio n. 5883 Cod. id. RESTAV3 - Ind. Cl. 05.02.11/06 del 4 novembre 2011, con il quale lo Stato maggiore dell’Esercito ha chiesto di modificare gli articoli 6, comma 2, lettera b) e 9, commi 3 e 4 del bando di reclutamento relativamente alla composizione della commissione valutatrice e ad alcuni aspetti inerenti agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, per le motivazioni in esso contenute;
- VISTO** il foglio n. 6183 Cod. id. RESTAV3 - Ind. Cl. 05.02.11/06 del 17 novembre 2011, con il quale lo Stato maggiore dell’Esercito ha chiesto di modificare gli articoli 1, comma 1 e 9, comma 1 del bando di reclutamento con riferimento, rispettivamente, ai VFP 1 da reclutare e da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali per ciascun blocco di incorporamento;
- VISTO** il foglio n. M\_D\_SSMD0103410 del 18 novembre 2011, con il quale lo Stato maggiore della difesa ha autorizzato, tra l’altro, le nuove entità numeriche dei VFP 1 da reclutare, per il 2012, nell’Esercito;
- TENUTO CONTO** che l’articolo 1, comma 5 del citato decreto dirigenziale n. 240 del 16 agosto 2011 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 giugno 2011 - registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 - concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;
- VISTO** l’articolo 1 del decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale per il personale militare il 4 novembre 2011, con il quale è stata attribuita al Vice Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, dirigente dr. BERARDINELLI Concezio, la delega all’adozione di taluni atti di

gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Per le motivazioni citate nella premessa, l'articolo 1, comma 1 del decreto dirigenziale n. 240 del 16 agosto 2011 è così modificato:

“Per il 2012 è indetto il reclutamento nell'Esercito di 8.914 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1), ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento:

- a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2012, 2.674 posti;  
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 7 settembre al 21 ottobre 2011, per i nati dal 21 ottobre 1986 al 21 ottobre 1993, estremi compresi;
- b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2012, 2.228 posti;  
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 24 ottobre 2011 al 20 gennaio 2012, per i nati dal 20 gennaio 1987 al 20 gennaio 1994, estremi compresi;
- c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2012, 2.228 posti;  
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 23 gennaio al 6 aprile 2012, per i nati dal 6 aprile 1987 al 6 aprile 1994, estremi compresi;
- d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2012, 1.784 posti;  
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 9 aprile al 27 luglio 2012, per i nati dal 27 luglio 1987 al 27 luglio 1994, estremi compresi”.

### **Articolo 2**

Per le motivazioni citate nella premessa, l'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale n. 240 del 16 agosto 2011 è così modificato:

“quattro ufficiali di grado non inferiore a tenente, membri”.

### **Articolo 3**

Per le motivazioni citate nella premessa, l'articolo 9, comma 1 del decreto dirigenziale n. 240 del 16 agosto 2011 è così modificato:

“I Centri documentali sono delegati dalla DGPM a convocare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso i Centri di selezione i candidati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla graduatoria di cui al precedente articolo 8 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 6.685; per il 2° blocco: 5.570; per il 3° blocco: 5.570; per il 4° blocco: 4.460. I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla lettera di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciari”.

### **Articolo 4**

Per le motivazioni citate nella premessa, l'articolo 9, comma 3 del decreto dirigenziale n. 240 del 16 agosto 2011 è così modificato:

“I candidati devono presentarsi, pena l'esclusione dal reclutamento, agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con:

- a) un documento di identità in corso di validità munito di fotografia, rilasciato da amministrazioni dello Stato;
- b) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata accreditata col servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita, ad eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti esami:

- emocromo completo;
  - VES;
  - glicemia;
  - creatininemia;
  - trigliceridemia;
  - colesterolemia;
  - bilirubina totale e frazionata;
  - gamma GT;
  - transaminasemia (GOT e GPT);
  - attestazione del gruppo sanguigno;
- c) certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti, rilasciato dal medico di fiducia in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita e redatto in modo conforme all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando;
- d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata accreditata col servizio sanitario nazionale in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- e) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata accreditata col servizio sanitario nazionale in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, dell'esame dei markers dell'epatite B e C. Copia del referto dei markers dell'epatite B dovrà essere conservata dal candidato per la successiva consegna, se arruolato, all'ente di incorporazione;
- f) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, attestante l'esito del test di accertamento della positività per anticorpi per HIV;
- g) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale in data non anteriore a un mese precedente la visita, attestante l'esito negativo del drug test. Resta impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione della difesa di sottoporre a drug test i vincitori del concorso, dopo l'incorporazione presso i Reggimenti addestramento volontari;
- h) se concorrenti di sesso femminile:
- originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata col servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita;
  - originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata col servizio sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita.

I candidati, se ne sono in possesso, potranno produrre anche eventuali esami radiografici del torace”.

### **Articolo 5**

Per le motivazioni citate nella premessa, l'articolo 9, comma 4 del decreto dirigenziale n. 240 del 16 agosto 2011 è così modificato:

“Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, presa visione della documentazione sanitaria elencata al precedente comma, oltre a sottoporre il candidato ad una visita medica generale preliminare, comprensiva della rilevazione dei dati antropometrici, disporranno l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:

- a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- b) visita oculistica;
- c) visita otorino;

- d) valutazione della personalità previa somministrazione di appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale visita psichiatrica;
- e) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool;
- f) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico legale del concorrente, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.

In sede di visita medico generale le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano visibili con tutte le tipologie di uniformi in aderenza a quanto stabilito dai rispettivi regolamenti di Forza armata e, per la loro natura, ancorché posti nelle zone coperte dell'uniforme, risultino osceni, discriminatori, di riferimento sessuale o comunque deturpanti e/o di discredito delle istituzioni”.

### **Articolo 6**

L'allegato A al presente decreto sostituisce l'allegato A del decreto dirigenziale n. 240 del 16 agosto 2011.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2011

**IL VICE DIRETTORE GENERALE**  
(Dirigente dr. BERARDINELLI Concezio)